

COMUNE DI GIOVO  
**STATUTO**

Cenni storici sulla Carta di Regola del 1787



# SOMMARIO

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| LO STATUTO DEL COMUNE DI GIOVO                                        | 7  |
| PREAMBOLO STORICO-GEOGRAFICO                                          | 10 |
| TITOLO I - PRINCIPI                                                   | 12 |
| Art. 1 - Territorio, sede comunale e stemma                           | 12 |
| Art. 2 - Principi fondamentali                                        | 12 |
| Art. 3 - Finalità                                                     | 13 |
| Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione                       | 15 |
| Art. 5 - Albo pretorio                                                | 15 |
| TITOLO II - PARTECIPAZIONE                                            | 15 |
| Art. 6 - Nozione                                                      | 15 |
| Art. 7 - Regolamento                                                  | 16 |
| CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE                                          | 16 |
| Art. 8 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte              | 16 |
| CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE                                      | 17 |
| Art. 9 - Consultazione popolare                                       | 17 |
| Art. 10 - Consulte e conferenze                                       | 18 |
| CAPO III - REFERENDUM                                                 | 18 |
| Art. 11 - Norme generali                                              | 18 |
| Art. 12 - Esclusioni                                                  | 19 |
| Art. 13 - Norme procedurali                                           | 19 |
| Art. 14 - Referendum propositivo                                      | 20 |
| Art. 15 - Referendum abrogativo                                       | 20 |
| Art. 15 bis - Referendum confermativo statutario                      | 21 |
| TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI                                     | 21 |
| CAPO I - ORGANI DI GOVERNO                                            | 21 |
| SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE                                        | 21 |
| Art. 16 - Attribuzioni                                                | 21 |
| Art. 17 - Convocazione                                                | 22 |
| Art. 18 - Consigliere incaricato                                      | 23 |
| SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE                                          | 23 |
| Art. 19 - Attribuzioni e funzionamento                                | 23 |
| Art. 20 - Composizione                                                | 23 |
| Art. 21 - Consigliere delegato                                        | 24 |
| Art. 22 - Mozione di sfiducia                                         | 24 |
| SEZIONE III - IL SINDACO                                              | 25 |
| Art. 23 - Attribuzioni                                                | 25 |
| CAPO II - ALTRI ORGANI                                                | 25 |
| Art. 24 - Il Presidente del Consiglio                                 | 25 |
| Art. 25 - Gruppi consiliari                                           | 25 |
| Art. 26 - Il Consigliere comunale                                     | 26 |
| Art. 27 - Commissioni                                                 | 26 |
| CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO                      | 27 |
| Art. 28 - Norme generali                                              | 27 |
| Art. 29 - Prerogative dell'opposizione                                | 27 |
| TITOLO IV - ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI                           | 28 |
| Art. 30 - Principi                                                    | 28 |
| Art. 31 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità | 28 |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| TITOLO V – GARANZIE                                                    | 29 |
| Art. 32 - Opposizioni e ricorsi                                        | 29 |
| CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO                                           | 30 |
| Art. 33 - Il Difensore civico                                          | 30 |
| Art. 34 - Attivazione dell'istituto                                    | 31 |
| TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI                 | 31 |
| Art. 35 - Principi                                                     | 31 |
| Art. 36 - Forma di gestione amministrativa                             | 31 |
| Art. 37 - Organizzazione                                               | 32 |
| Art. 38 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco  | 33 |
| Art. 39 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta | 33 |
| Art. 40 - Il Segretario comunale                                       | 34 |
| Art. 41 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso        | 35 |
| Art. 42 - Rappresentanza in giudizio                                   | 35 |
| TITOLO VII - ATTIVITÀ                                                  | 35 |
| CAPO I – PRINCIPI GENERALI                                             | 35 |
| Art. 43 - Enunciazione dei principi generali                           | 35 |
| Art. 44 - Convocazioni e comunicazioni                                 | 36 |
| Art. 45 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni     | 36 |
| Art. 46 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni            | 36 |
| CAPO II – L'ATTIVITÀ NORMATIVA                                         | 36 |
| Art. 47- I Regolamenti                                                 | 36 |
| Art. 48 - Le ordinanze                                                 | 37 |
| Art. 49 - Sanzioni amministrative                                      | 37 |
| CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO                              | 37 |
| Art. 50 - Procedimento amministrativo                                  | 37 |
| Art. 51 - Regolamento sul procedimento                                 | 38 |
| CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI                                         | 38 |
| Art. 52 - Principi                                                     | 38 |
| TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA                                    | 38 |
| Art. 53 - Linee programmatiche                                         | 38 |
| Art. 54 - Programmazione finanziaria - controllo                       | 39 |
| Art. 55 - Gestione e controllo                                         | 39 |
| Art. 56 - La gestione del patrimonio                                   | 40 |
| Art. 57 - Servizio di tesoreria                                        | 40 |
| Art. 58 - Il revisore dei conti                                        | 40 |
| TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI                                         | 40 |
| Art. 59 - Norme generali                                               | 40 |
| Art. 60 - Tariffe                                                      | 41 |
| TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                           | 41 |
| Art. 61 - Revisioni dello Statuto                                      | 41 |
| Art. 62 - Norme transitorie                                            | 42 |
| Art. 63 - Disposizioni finali                                          | 42 |
| ELENCO DEI PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE/MODIFICA DELLO STATUTO        | 43 |
| I SINDACI DI GIOVO DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI                     | 44 |
| LA CARTA DI REGOLA DEL COMUNE DI GIOVO                                 | 49 |
| 1. Le Carte di Regola in Trentino                                      | 51 |
| 2. La "Regola" di Giovo                                                | 52 |
| 3. Il testo del 1787                                                   | 55 |

Stampato con il contributo di



CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL  
CONSEI REGIONEL DL TRENTIN-SÜDTIROL  
REGIONALROT TRENTIN-SÜDTIROL  
TRIANAR UN SÜDTIROLAR REDJONGRAT

## **Commissione Statuto**

*Presidente:* Vittorio Stonfer

*Membri di maggioranza:* Ivo Piffer, Michele Simoni

*Membri di minoranza:* Maria Pia Dall'Agnol, Mirko Amoroso



È un onore per me presentare la nuova edizione dello Statuto del Comune di Giovo. Dopo una prima edizione del 2005 e la successiva revisione del 2010 ecco la ristampa con piccole correzioni. Mi sembra opportuno trattandosi, appunto, di ristampa lasciare invariata anche la presentazione scritta dal Sindaco che mi ha preceduto, Massimiliano Brugnara.

A tutti voi auguro una buona lettura.

*Il Sindaco*  
*Vittorio Stonfer*

# PRESENTAZIONE

È un vero piacere per l'Amministrazione comunale consegnare a tutte le famiglie di Giovo questo Statuto, strumento che sancisce le norme fondamentali per il corretto funzionamento e l'organizzazione del Comune, secondo i principi e gli indirizzi fissati dalla legge.

Il nuovo Statuto, che riprende gli aspetti principali del precedente, è stato revisionato e riapprovato nel 2010 dal Consiglio Comunale, dopo un'attenta analisi svolta dalla Commissione Statuto, in adeguamento alle disposizioni regionali sull'ordinamento dei comuni.

A questo importante lavoro è stato inoltre aggiunto un approfondimento storico sulla "Carta di Regola" del 1787, una forma di autogoverno locale che per secoli ha disciplinato l'organizzazione interna della comunità di Giovo.

È doveroso, dunque, ringraziare tutti i componenti della Commissione che si sono alternati nel corso degli anni e chi si è impegnato nel redigere la parte relativa alla Carta di Regola, permettendo di avviare e concludere questo prezioso prodotto.

La sintesi maggiormente significativa racchiusa nello Statuto può essere quella citata nel comma 3 del primo articolo, dove si afferma che *"l'Amministrazione comunale, che rappresenta la comunità di Giovo, si riconosce nei valori di libertà, giustizia, pace, solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito d'iniziativa, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia nelle sue diverse espressioni, rispetto e valorizzazione delle differenze."*

È questo l'orizzonte a cui guardare, sia con la partecipazione ed il coinvolgimento attivo del cittadino alla vita politica, sia attraverso le istituzioni che hanno il dovere di garantire la possibilità e le condizioni per far continuare a crescere la nostra cultura sociale.

L'auspicio è che questa raccolta di regole venga innanzitutto letta e consultata, che sia interpretata, e quindi apprezzata, non come una forma di restrizione, ma, al contrario, come fonte di ispirazione ed apertura per accrescere i valori di civiltà, buon senso, autonomia, impegno e responsabilità. Valori importanti che oggi, come in passato, ci accomunano in un sentire ed in un agire condiviso e che è nostro dovere conservare, ma soprattutto tramandare alle generazioni future.

Massimiliano Brugnara



# STATUTO



COMUNE DI GIOVO  
**STATUTO**



## PREAMBOLO STORICO-GEOGRAFICO

Il Comune di Giovo si estende sulla destra orografica del torrente Avisio ed è il primo territorio della Comunità della Valle di Cembra che si incontra salendo dalla Valle dell'Adige. Da un punto di vista geomorfologico è dominato a nord-ovest dal monte Corona e più a nord dal Monte Alto, entrambi residui di rocce calcaree miste a dolomia la cui genesi è cronologicamente riconducibile alla formazione del massiccio di Brenta. A nord-est il territorio è interessato dalle estreme propaggini del Dossone di Cembra, che termina proprio in corrispondenza del Dosso di San Floriano, appartenente alla più vasta piattaforma porfirica Atesina. La conca così delimitata è posta al solatio e risulta coltivata a vitigno terrazzato da tempo immemorabile, verosimilmente già in epoca preromana come testimonia il ritrovamento nel 1825 della celebre Situla al Caslir di Cembra. Il nome "Giovo" compare per la prima volta in un documento del 1173 dove si dà notizia circa l'esistenza di un castello, situato nell'odierna frazione di Ville, feudo dei Conti di Appiano, di cui i signori di Giovo erano vassalli. Il suo significato, dal latino "iugum" ovvero "passo", deriva dalla caratterizzazione e dalla conformazione montuosa del territorio o più esattamente dall'importanza per le comunicazioni e per il passaggio più breve dalla Valle dell'Avisio verso San Michele all'Adige. Il primo accenno alla comunità di Giovo nel senso di amministrazione civile è rinvenibile in un documento del 1211, ma alcuni ritrovamenti archeologici di monete, utensili e oggetti diversi testimoniano come questa parte del territorio della Valle di Cembra fosse già popolata sin dall'epoca preromana e romana. Dopo il periodo caratterizzato dall'esistenza del "Comitatus Zovi et Faedi", già nel 1529 è riscontrabile la dicitura "Comun da Zof". La storia della comunità è sufficientemente documentata nel Medioevo grazie ad alcuni documenti riferibili soprattutto al summenzionato castello. La rocca che fu inizialmente dei conti di Appiano, in seguito alla campagna militare espansionistica di Mainardo conte di Tirolo, divenne nel XIII secolo giurisdizione tirolese. Il controllo del territorio da parte di Mainardo e dei suoi successori fu possibile grazie alla presenza di una roccaforte a monte di San Michele all'Adige, detta di Monte Reale o Königsberg. Dopo la caduta dei Conti di Tirolo dovuta all'ascesa della casata degli Asburgo, l'intera regione e così il territorio di Giovo finirono per rientrare nell'orbita geopolitica della potente casata d'Austria che continuò ad esercitare la sovranità sul Tirolo, seppur con alterne vicende, fino all'invasione francese. Le guerre napoleoniche apertesi nel 1796 portarono nel 1802 alla caduta del quasi millenario Principato Vescovile di Trento. Altro fatto notevole da ricordare è la cessione della nostra regione alla Baviera nel 1805. Il governo bavarese, costituitosi in seguito alle riforme territo-

riali volute da Napoleone, esercitò sui territori trentino-tirolesi una forte pressione tale da scatenare l'insurrezione antibavarese guidata da Andreas Hofer. Il fallimento dell'impresa dovuto anche ad un ritiro strategico degli Asburgo, fu evidente già prima del 1810, anno in cui Hofer venne fucilato a Mantova. La restaurazione del Congresso di Vienna ricondusse il Trentino all'Austria, situazione che rimase immutata fino al 1919. Dopo il primo conflitto mondiale, la stipula del trattato di Versailles da parte delle potenze vincitrici attribuì all'Italia la storica regione del Tirolo fino al confine del Brennero con una conseguente forzata italianizzazione che si accentuò nel ventennio fascista. Dopo la seconda guerra mondiale, a seguito dell'accordo Degasperi-Gruber firmato il 5 settembre 1946 la Regione riafferma la propria identità politico-territoriale con l'approvazione con legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948 del primo Statuto di Autonomia, ancora oggi alla base dell'autogoverno regionale, provinciale e locale. A livello locale, la carta di regola di Giovo più antica è datata 1646: il ritrovamento è in questo caso però relativo solamente ad un paio di capitoli. La carta di regola custodita negli archivi comunali risulta invece essere stata approvata nell'anno 1787. Sede di un'antica pieve, la cui importanza ecclesiastica è confermata dal fatto che da essa dipese fino al 1835 anche Lavis, Giovo è una comunità radicata sulla propria terra dove ha lasciato un'impronta secolare caratterizzata da un'economia che si reggeva ed autososteneva mediante la coltivazione dei pascoli, del bosco e della vite e con attività artigianali efficienti e sufficienti. Nel constatare come la vita comunitaria sia da sempre caratterizzata da valori di uguaglianza, solidarietà e dedizione alla difesa dei principi più sacri all'uomo, nell'aggiornare il suo Statuto comunale la Comunità di Giovo può perciò richiamarsi ad una storia antica di alto significato a cui attingere ispirazione anche per il suo futuro, in uno spirito di continuità aperto dinamicamente alle nuove esigenze ed ai problemi del tempo.<sup>1</sup>

---

1 Preambolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.2015



## **TITOLO I - PRINCIPI**

### **Art. 1 - Territorio, sede comunale e stemma**

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle frazioni di Verla, Palù, Ville, Mosana, Ceola, Valternigo e dagli abitati di Serci, Masen e masi sparsi, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per chilometri quadrati 20,79, confinante con i Comuni di Lavis, Trento, Albiano, Cembra, Lisignago, Salorno, Mezzocorona, Faedo e San Michele all'Adige.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di Verla, che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni e località o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.
6. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Giovo" e con lo storico stemma concesso ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 8136 di data 30.08.1985 così descritto: "Scudo accartocciato troncato - semipartito, nel primo di bianco il pellicano, al naturale, con la sua pietà; nel secondo partito di verde e di rosso; superiormente una corona d'argento".
7. Il gonfalone comunale è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1783 di data 01.09.2006.

### **Art. 2 - Principi fondamentali**

1. Il Comune di Giovo, ente autonomo locale entro l'unità della Repubblica, ha rappresentatività della comunità di coloro che vivono nel territorio comunale.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, che è la Carta fondamentale dei cittadini singoli ed associati e dei soggetti istituzionali in essi operanti.
3. L'Amministrazione comunale, che rappresenta la comunità di Giovo, si riconosce nei valori di libertà, giustizia, pace, solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito d'iniziativa, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia nelle sue diverse espressioni, rispetto e valorizzazione delle differenze, e promuove le iniziative atte a concretizza-

re l'attuazione di tali valori.<sup>2</sup>

4. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo quelle che sono espressamente attribuite dalla legge ad altri soggetti.
5. Il Comune esercita altresì le funzioni ad esso attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, secondo le leggi statali, regionali e provinciali.
6. Al di fuori delle funzioni proprie o delegate il Comune può sempre assumere iniziative ed attivarsi nelle opportune sedi istituzionali per la tutela degli interessi comunali.

### **Art. 3 - Finalità**

1. Il Comune di Giovo, riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica, è l'Ente autonomo rappresentativo della Comunità, esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'Ordinamento ad altri Enti, disciplina la propria organizzazione secondo principi ed indirizzi fissati dalle leggi nazionali, regionali e provinciali e dallo Statuto redatto nel rispetto delle precedenti fonti.
2. Il Comune di Giovo, in conformità ai valori costituzionali, nonché a quelli contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella carta europea delle autonomie locali, cura e tutela gli interessi della propria comunità e ne promuove l'equilibrato e sostenibile sviluppo sociale, culturale, economico, ambientale e turistico.<sup>3</sup>
- 2 bis. Il Comune si adopera inoltre per promuovere, favorire e attuare, nei limiti delle proprie competenze:
  - a) la valorizzazione del ruolo sociale dei giovani e degli anziani mediante iniziative trasversali ad ogni fascia d'età nonché l'attuazione di azioni di sostegno e cura in caso di bisogno;
  - b) la concretizzazione di azioni a favore di disabili fisici e mentali mediante la rimozione di barriere e l'attuazione di progetto di inserimento sociale;
  - c) l'esercizio del diritto alla salute e all'assistenza sanitaria concorrendo alla promozione di iniziative di prevenzione e alla perfetta efficienza dei servizi sanitari;
  - d) un efficiente sistema di servizi pubblici;
  - e) il diritto all'informazione; il diritto alla cultura e alla formazione permanente, nel campo delle arti, della letteratura, della musica, del teatro, dello spettacolo, anche con il diretto

2 Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.2015

3 Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.2015



- coinvolgimento della Biblioteca comunale, struttura fondamentale per assolvere ai bisogni culturali ed informativi della comunità;
- f) la valorizzazione, il recupero e la trasmissione delle tradizioni e consuetudini locali;
  - g) le attività culturali, sociali, ricreative e sportive;
  - h) la promozione di una cultura e di una coscienza extraterritoriale e sovranazionale, instaurando anche rapporti di gemellaggio con altri popoli.<sup>4</sup>
- 3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
  - 4. Il Comune garantisce, nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto, l'affermazione dei diritti del cittadino e lo sviluppo della democrazia, anche attraverso la partecipazione, il sostegno ed il coinvolgimento delle libere forme associative e del volontariato, la trasparenza e l'efficacia dei procedimenti amministrativi.
  - 5. Ispira la propria azione a criteri e principi di ordinata convivenza sociale e civile, tutela e promozione dei diritti e della sicurezza dei cittadini, sostegno della famiglia, che riconosce quale soggetto naturale e luogo primario di sviluppo della persona umana, riconoscimento del valore di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale, armonico sviluppo economico, sociale e territoriale ecologicamente sostenibile, promozione della funzione sociale, dell'iniziativa economica pubblica e privata.<sup>5</sup>
  - 6. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza e l'efficacia degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

#### **Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione**

- 1. Il Comune assume la programmazione quale metodo d'intervento nei settori di propria competenza, ed in particolare nei servizi indirizzati allo sviluppo socio economico del territorio.
- 2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della Comunità europea, dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige, della Provincia di Trento e della Comunità della Valle di Cembra avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali,

4 Comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.2015

5 Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.2015

- economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. Gli obiettivi e gli indirizzi di programmazione economico finanziaria del Comune sono definiti nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione.
  4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità della Valle di Cembra, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

#### **Art. 5 - Albo pretorio**

1. Per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Al fine di agevolare la loro conoscibilità, deve in ogni caso essere garantita anche la pubblicazione, presso la sede comunale, degli atti in formato cartaceo.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

## **TITOLO II – PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 6 - Nozione**

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività



dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

#### **Art. 7 - Regolamento**

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina anche la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

### **CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE**

#### **Art. 8 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte**

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
  - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
  - b) petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;
  - c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'at-

to di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

## CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

### Art. 9 - Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quinto dei Consiglieri o di almeno trenta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, ovvero di tre associazioni aventi sede nel Comune.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

### Art. 10 - Consulte e conferenze

1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a conferenze orientative nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

## CAPO III – REFERENDUM

### Art. 11 - Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum, propositivo e abrogativo e con-

fermativo statutario, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.<sup>6</sup>

2. ...<sup>7</sup>
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se raggiungono almeno il cinquanta per cento più un voto rispetto a tutti i votanti, a condizione che abbia partecipato alla votazione un numero di elettori che rappresenti almeno il trenta per cento del corpo elettorale.<sup>8</sup>
- 5 bis. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.<sup>9</sup>
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il Consiglio comunale o la Giunta, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.
7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 bis in materia di referendum confermativo statutario.<sup>10</sup>

## Art. 12 - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
  - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione refe-

6 Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.201

7 Comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.2015

8 Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.2015

9 Comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.2015

10 Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.2015

- rendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) al regolamento interno del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
- f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
- i) ai lavori pubblici e servizi già assegnati
- l) all'assunzione di mutui.

### **Art. 13 - Norme procedurali**

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum da parte di un Comitato promotore composto da almeno cinque elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e costituito con la sottoscrizione di sessanta elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.<sup>11</sup>
2. Il Comitato dei Garanti entro trenta giorni dalla nomina valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni in misura pari ad almeno il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, da compiersi entro centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.<sup>12</sup>
4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni.

### **Art. 14 - Referendum propositivo**

1. Il referendum propositivo è finalizzato a orientare il Consiglio co-

11 Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.2015

12 Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.2015

munale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

#### **Art. 15 - Referendum abrogativo**

1. Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.
2. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

#### **Art. 15 bis - Referendum confermativo statutario<sup>13</sup>**

1. Le modifiche allo Statuto, purchè non derivino da adeguamenti imposti dalla legge, possono essere sottoposte a referendum confermativo.
2. La richiesta deve essere presentata, con le modalità di cui all'articolo 13 comma 1, entro i 30 giorni di affissione delle modifiche all'albo pretorio. In tal caso l'entrata in vigore delle modifiche oggetto di richiesta di referendum rimane sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta dal Comitato dei Garanti entro i successivi trenta giorni.
3. Il numero di sottoscrizioni richieste a sostegno del referendum è pari ad almeno il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.
4. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto.
5. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

---

<sup>13</sup> Articolo inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.2015

## TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

---

### CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

#### SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

##### **Art. 16 - Attribuzioni**

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
  - a) in materia di denominazione di vie e piazze;
  - b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Giovo o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
  - c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 350.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi; qualora, rispetto al progetto preliminare approvato dal Consiglio comunale, una delle fasi progettuali successive contenga variazioni sostanziali in ordine alle finalità o ai contenuti o ai costi dell'opera, anche l'approvazione di tale fase è riservata alla competenza del Consiglio comunale;
  - d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato



né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;

- e) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

#### **Art. 17 - Convocazione**

- 1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.
- 2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

#### **Art. 18 - Consigliere incaricato**

- 1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.
- 2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
- 3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

### **SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE**

#### **Art. 19 - Attribuzioni e funzionamento**

- 1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
- 2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
- 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

#### **Art. 20 - Composizione**

- 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. quattro Assessori, di cui

uno avente le funzioni di Vicesindaco. L'indennità mensile di carica è ridotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 comma 1 bis della L.R. 30.11.1994 n. 3 e s.m..<sup>14</sup>

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi nella misura prevista dalla legge.<sup>15</sup>
4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo, di norma, gli incarichi tra gli Assessori in modo che esista corrispondenza fra le competenze delegate e le attribuzioni amministrative delle strutture organizzative del Comune.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre trenta giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro trenta giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

#### **Art. 21 - Consigliere delegato**

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'e-

14 Comma prima modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 di data 31.07.2014 e poi modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.2015.

15 Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 di data 31.07.2014.



spletamento del proprio incarico.

#### **Art. 22 - Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale si riunisce per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un Commissario.

### **SEZIONE III - IL SINDACO**

#### **Art. 23 - Attribuzioni**

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

### **CAPO II - ALTRI ORGANI**

#### **Art. 24 - Il Presidente del Consiglio**

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

### **Art. 25 - Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Ai capigruppo consiliari sono inviate, anche in forma telematica previo consenso degli interessati, le deliberazioni giuntali e gli elenchi delle determinazioni dirigenziali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo.

### **Art. 26 - Il Consigliere comunale**

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il Consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

### **Art. 27 - Commissioni**

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni con-



siliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla *prorogatio* degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

### CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

#### Art. 28 - Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
  - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
  - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
  - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
3. Il Consigliere comunale è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

#### Art. 29 - Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di

Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:
  - a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
  - b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

## **TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI**

### **Art. 30 - Principi**

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
3. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di Commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali, deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, in conformità a quanto previsto dalla legge.<sup>16</sup>

### **Art. 31 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità**

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i re-

<sup>16</sup> Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 di data 31.07.2014.

lativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

## **TITOLO V – GARANZIE**

### **Art. 32 - Opposizioni e ricorsi**

1. È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
  - a) che sia presentato da un cittadino;
  - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
  - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
  - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
  - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c);
  - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un *fumus* in ordine ai motivi dell'impugnazione;
  - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di novanta giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
  - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale,

- del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi dieci giorni. Decorso il termine di novanta giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

## CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

### Art. 33 - Il Difensore civico

1. È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

### Art. 34 - Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurando-

gli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

## **TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

---

### **Art. 35 - Principi**

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
4. L'Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

### **Art. 36 - Forma di gestione amministrativa**

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione

finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 38 e 39 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

### **Art. 37 - Organizzazione**

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
  - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 36 comma 3;
  - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 36 commi 1 e 3;
  - c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
  - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

### **Art. 38 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco**

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre

attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni;
  - b) adottare le ordinanze;
  - c) stipulare gli accordi e le convenzioni;
  - d) stipulare i contratti relativi alla compravendita o alla costituzione di diritti su beni immobili o beni mobili registrati, in qualità di legale rappresentante dell'ente, ed inoltre i contratti di competenza del Segretario comunale, qualora questi intervenga nell'atto in qualità di ufficiale rogante;
  - e) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
  - f) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) e f) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

### **Art. 39 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta**

#### **1. La Giunta comunale:**

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva in linea tecnica i progetti di opere pubbliche, le relative varianti nei casi previsti dalla legge e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- c) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
- d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- f) per l'esecuzione di lavori e per la fornitura di beni e servizi, definisce i criteri generali per l'individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in

- caso contrario, definisce i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
  - h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

#### **Art. 40 - Il Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 36 commi 1 e 2:
  - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
  - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
  - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
  - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
  - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
  - f) stipula i contratti, ad esclusione di quelli relativi alla compravendita o alla costituzione di diritti su beni immobili o beni mobili registrati, salvo che non sia espressamente delegato alla loro sottoscrizione dal Sindaco;
  - g) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

**Art. 41 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

**Art. 42 - Rappresentanza in giudizio**

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

## **TITOLO VII - ATTIVITÀ**

### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

**Art. 43 - Enunciazione dei principi generali**

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

**Art. 44 - Convocazioni e comunicazioni**

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del

comma 1.

#### **Art. 45 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni**

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze a carattere generale sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo informatizzato e all'albo comunale. Le determinazioni, il loro sunto o l'elenco dei loro oggetti, sono pubblicate con cadenza quindicinale.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

#### **Art. 46 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni**

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

### **CAPO II – L'ATTIVITÀ NORMATIVA**

#### **Art. 47- I Regolamenti**

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

#### **Art. 48 - Le ordinanze**

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia



e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

#### **Art. 49 - Sanzioni amministrative**

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

### **CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **Art. 50 - Procedimento amministrativo**

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di novanta giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

#### **Art. 51 - Regolamento sul procedimento**

1. Il Comune disciplina con regolamento :
  - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
  - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
  - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

### **CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI**

#### **Art. 52 - Principi**

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

## **TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA**

---

### **Art. 53 - Linee programmatiche**

1. Il Sindaco neo eletto, entro sessanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, dettagliato per programmi, e convoca il Consiglio comunale per la loro approvazione.<sup>17</sup>
2. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
3. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
4. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

### **Art. 54 - Programmazione finanziaria - controllo**

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
  - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
  - b) il bilancio di previsione pluriennale;
  - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione

---

<sup>17</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.2015



dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

#### **Art. 55 - Gestione e controllo**

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

#### **Art. 56 - La gestione del patrimonio**

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

#### **Art. 57 - Servizio di tesoreria**

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzio-

ne, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

#### **Art. 58 - Il revisore dei conti**

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

### **TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI**

#### **Art. 59 - Norme generali**

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
4. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

#### **Art. 60 - Tariffe**

1. La determinazione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
  - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca



- parte essenziale del contratto di servizio;
- b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

## **TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 61 - Revisioni dello Statuto**

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
4. Le modifiche allo Statuto sono soggette a referendum confermativo statutario alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 15 bis. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.<sup>18</sup>

### **Art. 62 - Norme transitorie**

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 20 comma 3 e 30 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.
3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrispo-

<sup>18</sup> Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.2015

sto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza quantificato nella somma di euro 50,00.

#### **Art. 63 - Disposizioni finali**

- 1 Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale e al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Copia dello Statuto viene inviata a tutti i nuclei familiari, agli Organismi e agli Enti operanti sul territorio. Una copia dello Statuto sarà a disposizione presso l'Ufficio comunale di Anagrafe e Stato Civile a disposizione dei nuovi residenti e dei nuovi nuclei familiari.
4. Eventuali modifiche apportate allo Statuto comunale saranno oggetto di inserimento nel notiziario comunale.
5. Le modifiche allo Statuto sono proposte all'esame e all'approvazione del Consiglio comunale dalla Commissione consiliare permanente "Statuto" da rinnovare all'inizio di ogni mandato consiliare, e composta dal Sindaco o da un suo delegato, quale Presidente, da due Consiglieri in rappresentanza della maggioranza, da due Consiglieri in rappresentanza della minoranza e dal Segretario comunale.
6. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice civile.

#### **ELENCO DEI PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE/ MODIFICA DELLO STATUTO**

Lo Statuto del Comune di Giovo è stato:

- approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 19.04.1994
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 09.06.1994
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 di data 29.11.1994
- modificato e riapprovato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 di data 30.10.1995
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 di data



02.08.2000

- revisionato e riapprovato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 16.03.2010
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 di data 31.07.2014
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.07.2015





# I SINDACI DI GIOVO

## DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI

1



**Giovanni Sartori**

(1895-1969)

Residenza: Verla

**Sindaco**

dal 1946 al 1951

2



**Antonio Brugnara**

(1898-1974)

Residenza: Ville

**Sindaco**

dal 1951 al 1960

3



**Umberto Rossi**

(1907-1973)

Residenza: Verla

**Sindaco**

dal 1960 al 1963

4



**Ferdinando Arman**

(1914-1981)  
Residenza: Ceola

**Sindaco**  
dal 1963 al 1969

5



**Carlo Brugnara**

(1930-2004)  
Residenza: Verla

**Sindaco**  
dal 1969 al 1977

6



**Bruno Arman**

(1949)  
Residenza: Palù

**Sindaco**  
dal 1977 al 1980

7



**Ivano Pellegrini**

(1951)  
Residenza: Palù

**Sindaco**  
dal 1980 al 1985



8



**Marco Lona**

(1951)

Residenza: Ville

**Sindaco**

dal 1985 al 1987

9



**Giorgio Erler**

(1942)

Residenza: Verla

**Sindaco**

dal 1987 al 1995

10



**Aurelio Michelin**

(1964)

Residenza: Ville

**Sindaco**

dal 1995 al 2005

11



**Riccardo Brugnara**

(1948)  
Residenza: Verla

**Sindaco**  
dal 2005 al 2010

12



**Massimiliano Brugnara**

(1969)  
Residenza: Ceola

**Sindaco**  
dal 2010 al 2015

13



**Vittorio Stonfer**

(1964)  
Residenza: Ville

**Sindaco**  
dal 2015



*di Regola*



*La Carta di Regola  
del Comune di Giovo*



*La carta di regola della  
"Magnifica et honoranda Comunità  
delle Ville et Masi di Giovo"*

## 1. Le Carte di Regola in Trentino

**A**ncora oggi in Trentino si nota una forte "frammentazione" del territorio, composto da tanti Comuni, gran parte dei quali con meno di mille abitanti. Questo è un dato importante da cui partire e dal quale si può leggere un antico retaggio derivato dall'organizzazione storica, caratterizzata da una forte suddivisione politico-istituzionale che nei secoli ha interessato tale area alpina.

Una frammentazione che può essere letta però anche in chiave geografica, dettata principalmente dalle leggi del territorio e dalle diversissime altimetrie delle valli montane, che spesso hanno vissuto lontane e isolate rispetto ai grandi centri commerciali ed alle importanti vie di comunicazione.

Questi, uniti ad altri fattori, hanno determinato la formazione di piccoli villaggi e comunità, caratterizzati da particolarità socio-culturali e da una certa autonomia organizzativa interna.

Accanto a tale peculiarità, troviamo però anche un elemento Comune e condiviso, nato in epoca medioevale e perpetuatosi fino alla fine dell'Antico Regime, ovvero la "*Carta di Regola*", una forma di autogoverno che si concretizzava attraverso antichissimi statuti in vigore all'interno di ogni singola comunità. Pur avendo, nel complesso, un'organizzazione simile, ogni *Carta* conserva tratti di originalità, dettati dalla composizione, anche numerica, della realtà in cui era resa operativa. Le Regole, infatti, nascevano dalle specificità delle singole realtà, segno di un rapporto inseparabile tra comunità e territori.

Il termine "*Regola*" serviva per definire due elementi differenti:

- l'*assemblea* nella quale intervenivano tutte le famiglie della comunità (dei "*vicini*")
- il complesso di *norme* che regolavano l'organizzazione interna.

Le Carte di Regola trentine sono documenti molto antichi: dap-



prima erano semplici *consuetudini* tramandate oralmente, che regolamentavano la vita sociale; poi, attorno al 1200, iniziarono ad essere messe per iscritto (in lingua latina) e vennero via via arricchite con molte norme sempre più complesse nei particolari. La Carta di Regola trentina più antica, giunta fino ai giorni nostri, è quella di Civezzano, datata 1202<sup>1</sup>.

Le “Regole” erano lo strumento attraverso il quale si concretizzava l'*autonomia economica e amministrativa della comunità*. In esse

*L'autonomia economica* me riguardanti la *gestione* e lo sfruttamento del territorio (campi, prati, boschi, pascoli, ecc.) in modo tale da impiegare in modo controllato i *beni comuni* e anche i beni privati, meno estesi, detti beni “*divisi*”.

Prevedevano norme per risolvere vari conflitti che si sviluppavano tra gli abitanti e per scoraggiare chi intendeva trasgredire le regole.

I vari Capitoli delle Carte venivano redatti dall'assemblea generale della comunità ed in seguito approvati dall'Autorità Superiore.

## 2. La “Regola” di Giovo

Anche la comunità di Giovo possedeva una certa autonomia in campo amministrativo che si basava sull'osservanza della *Carta di Regola*, ossia il codice che conteneva le norme, divise per argomenti, necessarie per regolare la vita interna della comunità.

Pur essendo in vigore queste leggi, la giustizia *civile e penale* rimaneva sempre di competenza del *dinasta* territoriale: nel caso di Giovo e di tutta la giurisdizione di Königsberg (comprendente Faedo, Lavis, Pressano, Sorni, San Michele, Lisignago, Cembra,

1. Cfr. M. Nequiritto, *A norma di regola*, 2002, p. 23.

Faver, Valda e Grauno), tale potere era esercitato dai *vicari*, signori del castello di Königsberg. Per capire l'antichità di questa forma di autogoverno, basandoci su quanto pubblica-



to finora, dobbiamo considerare due date. La prima – 1211 – riguarda il più lontano riferimento *scritto* relativo alla comunità di Giovo in senso civile. Esso si trova all'interno di un documento in cui viene menzionata la “Comunitas de Zovo”<sup>2</sup>. Comunque, già nel 1145 è nominato il termine Giovo (“Zuvo”), inteso questa volta, però, come identità *religiosa*, nel documento di fondazione della Prepositura di San Michele all'Adige.

La seconda importante data, relativa alla notizia più antica dell'adunarsi della Regola – presso il Cimitero della Pieve di Santa Maria di Giovo – risale invece al 1294. Si tratta di una pergamena che riporta un documento stilato “*in piena regola*” alla presenza di tutti gli abitanti di Giovo, convocati in quel luogo dal suono della campana<sup>3</sup>.

Alle assemblee di Regola partecipavano tutte le famiglie di Giovo, cioè i vicini. Questo termine deriva dal latino “*vicus*” che significa “*villaggio*” ed indica gli abitanti titolari di uguali diritti e doveri. A tali riunioni non potevano partecipare invece i forestieri (detti anche *foresti*, *incoli* o *casalini*), ossia coloro che possedevano beni sul territorio di Giovo ma non vi risiedevano stabilmente. Le assemblee della Regola potevano essere *generali*, se erano presenti tutti i vicini di Giovo, oppure *colomellari*, se erano presenti i vicini di un singolo *colomello*. La Comunità di

2. Cfr. p. R. Stenico, *Giovo Comune e Pieve*, 1985, p. 10

3. ivi



Giovo, a causa della sua estensione, era infatti divisa in quattro *colomelli* (o quartieri): Verla con Mosana, Valternigo con Ceola, Ville, Palù.

La Carta di Regola che ci riguarda – e di cui si parlerà in seguito – descrive al suo interno i ruoli, gli obblighi ed i diritti delle seguenti figure:

- il *Regolano*, che stava al vertice dell'amministrazione della comunità. Egli giudicava “*in prima istanza*” le infrazioni alle norme descritte nella *Carta*;
- i *Sindici* (o sindaci) che erano quattro, uno per ogni *colomello* e dovevano “*assistere il Regolano coll'opera e col buon consiglio*”; terminato l'incarico, non potevano più ricoprirlo per i successivi cinque anni;
- il *Saltaro*, che aveva il compito di sorvegliare le proprietà collettive e quelle private (“*dei boschi e dei campi*”) e doveva convocare i vicini alle adunanze della Regola;
- lo *Scrivano*, che aveva funzioni di segretario, tenendo nota di tutto ciò che veniva deciso dalla Regola nel “*Libro dei stabiliti*”, riceveva un salario annuale fisso;
- gli *abitanti*, che erano divisi, come detto, in due categorie ben distinte: i *VICINI* (capifamiglia, che facevano parte a pieno titolo e godevano dei diritti fondamentali: pascolo, raccolta legna...) ed i *FORESTIERI* domiciliati – detti anche incolti o casalini.

*Assistere il Regolano  
coll'opera e col buon  
consiglio* ”

### 3. *Il testo del 1787*

Il testo più antico<sup>4</sup> che possediamo ancora oggi negli archivi comunali è quello relativo alla “Regola” approvata da “l'imperial regio governo” nel 1787 e redatto in lingua volgare.

Inoltre, esiste, presso l'Archivio di Stato di Trento, la parte introduttiva della Regola risalente al 1646, in una trascrizione del 1804<sup>5</sup>.

È comunque possibile ipotizzare che già nel corso del 1500, la comunità di Giovo abbia avuto una Regola scritta. Infatti, nel 1585 era stato messo su carta il *Piano Forestale*, redatto insieme alla comunità di Faedo. Il piano, approvato dai “vicini” di Giovo in “piena Regola”, tratta gli “Ordini delle regole di huomini di Zovo et Faedo de li loro gazi et boschi”<sup>6</sup>.

Si potrebbe forse anche azzardare l'ipotesi della stesura di una versione scritta in tempi ancora più remoti, tenendo presente che già nel 1294 la comunità di Giovo metteva su carta le decisioni stabilite dalla Regola nell'assemblea comunitaria. Data la forte connessione tra vita religiosa e vita civile di un tempo, forse, una ricerca approfondita negli archivi parrocchiali potrebbe condurre a qualche ritrovamento interessante. Qui verrà descritta la carta di Regola del 1787, che è divisa in 17 capitoli, ognuno dei quali è dedicato a materie diverse. Essa non tratta solo lo sfruttamento delle risorse naturali, ma si sofferma anche sull'organizzazione istituzionale interna: cariche, compiti e nomine, obblighi e divieti.

Essendo la realtà di Giovo abbastanza complessa ed ampia, comprendendo al suo interno quattro *colomelli* con sei frazioni, la struttura organizzativa si differenzia rispetto ad altre comunità

4. Archivio Comunale di Giovo

5. Archivio di Stato di Trento - Ufficio vicariale di Königsberg, atti amministrativi 1787, busta 42, fascicolo 161

6. Cfr. p. R. Stenico, *Giovo Comune e Pieve*, 1985, p. 117



più piccole (come ad esempio Faedo<sup>7</sup>, Faver o Grauno<sup>8</sup>).

Nella Regola si nota una responsabilità ed una partecipazione civica molto alta. Tutti i vicini *dovevano* infatti ricoprire a turno le cariche comunali: questo era, quindi, una sorta di *diritto-dovere*. La Carta inizia con la descrizione dei doveri del *regolano*, dei quattro *sindici*, dello *scrivano* comunale, dei *saltari*, degli *abitanti* e della *comunità*.

Si trattano poi questioni relative alla gestione di boschi, strade, confini, villaggi, fontane, vendemmie e nozioni specifiche “*comunali*”.

Nell’assemblea di Regola (“*in piena Regola*”) venivano trattati “*affari di somma importanza*”. Ad essa partecipavano tutti i vicini

*Ordini delle regole* s e n z a “*fondate ragioni esposte avanti al*  
*di huomini di Zovo et Faedo* *regolano*” doveva versare  
*de li loro gazi* otto giorni alla “*cassa co-*  
*et boschi* *mune*”. La comunità non poteva permettersi infatti  
di vedere “*arenare la risoluzione degli affari*”.

Spesso si nota, come detto, una fusione forte tra vita civile e religiosa: basti pensare che, di norma, l’assemblea di Regola veniva convocata “*in curtina sancte Marie plebis de Zovo*”<sup>9</sup>, cioè sul cimitero della chiesa di Santa Maria, la “chiesa scomparsa” che si trovava in Località Gesie (val dele Berte), quattro volte l’anno, in date fisse, legate a ricorrenze religiose.

Nel giorno di San Giorgio vi era la conferma o la disdetta “*delli sacristani della parrocchiale*” di Giovo e di San Floriano.

In quella di San Cristoforo la Regola designava i *custodi* e *saltari* delle campagne, mentre in quella di San Matteo veniva eletto l’*amministratore* della chiesa parrocchiale, figura importante che

7. Cfr. d. G. Pellegrini, *La Carta di Regola di Faedo*, 2006

8. Cfr. R. Bazzanella, *Faver, tracce nella storia*, 2010 e *Grauno, onoranda comunità*, 2008

9. Cfr. p. R. Stenico, *Giovo Comune e Pieve*, 1985, p. 334

gestiva il patrimonio della Pieve di Giovo.

L'assemblea fissata nel giorno di San Martino era la più importante in quanto venivano eletti i nuovi rappresentanti comunali. Il *Regolano* "vecchio" doveva proporre tre candidati "*dei più idonei ed onesti che gli suggerisca la sua retta coscienza*". Chiunque altro vicino poteva proporre altri candidati che si esponevano quindi a segreto scrutinio.

Il *Regolano*, in seguito, doveva proporre tre candidati "*abili e capaci*" per ogni *colomello*, al fine di assumere il ruolo di *sindaco*, uno per ognuno dei quattro *colomelli*.

Durante questa assemblea venivano anche assegnati o confermati i ruoli di *scrivano* e dei *deputati al fuoco*. Questi ultimi erano figure importanti che avevano il compito di controllare ogni eventuale pericolo causato dal fuoco e ispezionare l'interno di ogni casa.

Veniva infine scelta la delegazione dei *soprastanti alle cose vinarie*, rappresentanti che si trovavano con quelli delle altre comunità della giurisdizione di Königsberg per stabilire il prezzo del vino. Alle assemblee di Regola i *vicini* dovevano presentarsi "*con decenza*", astenendosi da "*tumulti e sussurri e parole indecenti*". Chi non rispettava questa direttiva, doveva pagare una multa alla cassa comunale.

Il *Regolano* Comunale amministrava la comunità di Giovo e doveva eseguire prontamente ciò che gli veniva ordinato dal dinasta "*pena di esser sempre responsabile del proprio*". Egli era responsabile non solo degli affari pubblici, ma anche per ciò che riguardava la chiesa parrocchiale. Non essendo la comunità di Giovo così "*pingue (ricca) di beni e di rendite*", il *Regolano* doveva assumere anche il ruolo di cassiere per amministrare la *cassa comune* e doveva fornire alla Regola un dettagliato resoconto alla fine del suo mandato.

Il suo ruolo era importante perché doveva vigilare su tutte le questioni previste dalla Regola ed eventualmente intervenire ap-



**Lestimo della Comunità  
di Giovo dell'anno 1736.**

plicando multe per le infrazioni rilevate. In particolare doveva vigilare e far osservare questioni relative al fuoco, alla conservazione delle strade, all'acquisto del toro comunale. Ogni dieci anni il Regolano doveva inoltre controllare tutti i “*termini dividenti*” i confini comunali.

Terminato il suo mandato annuale, il Regolano non poteva più ricoprire questo incarico per i successivi venti anni e qualunque altra funzione co-

munale per i successivi sei anni.

Il *saltaro* era una figura presente in tutti i villaggi trentini ed aveva il compito di sorvegliare i boschi e le campagne soprattutto nel tempo della vendemmia. Egli svolgeva anche la funzione di messo comunale, convocando i *vicini* alle assemblee della Regola generale. La gestione del patrimonio boschivo di Giovo era dettagliatamente descritta nell'interessante Piano Forestale (1585). Anche allora, come oggi, il bosco era in gran parte di proprietà comunale e per questo era assolutamente necessario regolamentare l'accesso a questa preziosa risorsa, per evitare che divenisse fonte di guadagno individuale a discapito della comunità. Nella Carta di Regola si trattano punti relativi al taglio della legna, alla raccolta di fogliame, al trasporto e alla vendita del legname fuori dalla comunità, al taglio dei pini che venivano utilizzati per costruire le fontane pubbliche e al pascolo del bestiame.

I *vicini* erano molto attivi per il bene comune. Infatti, nella Regola si legge che “*sarebbe affatto inefficace l'Amministrazione comunale se per parte dei vicini non vi corrispondesse l'obbligo perfetto di prestarsi a tutto ciò che esige il pubblico bene*”.

Gli abitanti partecipavano “*gratuitamente colle loro forze alla comune difesa*”, ad esempio in casi di emergenze causate da calami-

tà naturali, incendi e alluvioni. Inoltre con *“l'ordine della ruota”*, cioè a turno tra le varie frazioni, gli uomini dovevano partecipare alle *“escursioni”* fatte per garantire la pubblica sicurezza *“contro le persone malviventi e sospette”*.

Nella Carta di Regola è presente anche la normativa riguardante il mantenimento delle strade pubbliche e consortali, i confini, la pulizia dei villaggi e delle fontane e la determinazione dei tempi delle vendemmie (stabiliti dalla Regola). Ampio spazio viene riservato alle norme relative ai *forestieri*, agli *incoli* e al *diritto di vicinìa* (e relativa concessione). La differenza tra le due categorie era notevole. Infatti, i forestieri, pur avendo beni *“stabili”* a

Giovo, non potevano partecipare alla vita pubblica, non avevano

diritto né al taglio della legna, né

al pascolo. Dovevano però contribuire

a pagare le tasse *“steore, colta, collette ed altri agravi reali”*. Invece, le persone

*“estere”* che fissavano il loro domicilio a Giovò, lo potevano fare solo in seguito a pagamento e solamente con *“il consenso della comunità e col dinastiale permesso”*. In tal modo essi acquisivano il diritto di pascolare e tagliare la legna, si sottoponevano all'obbligo di versare le tasse, ma non potevano ricoprire cariche pubbliche.

Forse a causa dell'attaccamento verso le limitate risorse del proprio territorio, l'ostilità da parte dei vicini verso queste persone era alta. A tal proposito si legge che *“se essi divenissero col tempo inquieti, torbidi, disturbatori o conducessero una vita repressibile e viziosa”* la comunità poteva decidere di *“farli sfrattare”*. Il diritto di vicinìa non era trasferibile a *“persone estranee”*, ma veniva ereditato dai figli maschi legittimi che *“accettano la paterna eredità”*, dalle figlie nubili e dalle vedove.

Le Carte di Regola in Trentino rimasero in vigore fino al 1805 quando il governo bavarese, sull'onda delle riforme di stampo

*Dei più idonei ed onesti  
che gli suggerisca*

*la sua retta coscienza*



francese, costrinse le piccole comunità a rinunciare alle forme, seppur limitate, di autogoverno in campo economico, che avevano però garantito una gestione buona e tranquilla dei piccoli territori.

Seppur di stampo medioevale, questi statuti rappresentano un tassello importante della storia, poiché mostrano il grande valore che gli abitanti della Comunità di Giovo attribuivano al loro territorio, proteggendolo, se così si può dire, da usi scorretti e da abusi causati dal malgoverno. Una protezione garantita da risposte immediate verso problemi causati dall'uso scorretto delle risorse naturali.

*Sarebbe affatto inefficace  
l'amministrazione comunale  
se per parte dei vicini  
non vi corrispondesse  
l'obbligo perfetto  
di prestarsi a tutto  
ciò che esige  
il pubblico bene*

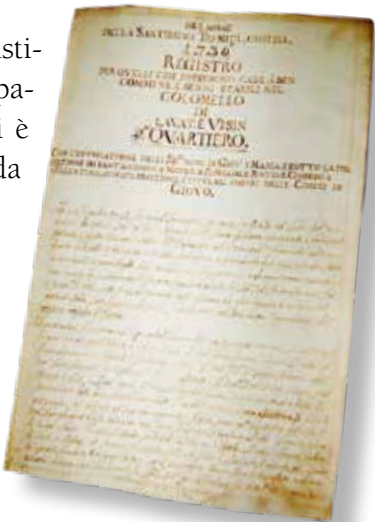
Dalla loro lettura emerge inoltre a chiare lettere il valore dato alla *partecipazione* alla vita pubblica. Tutti dovevano prender parte alle decisioni più importanti della comunità, pena di multa, in tempi in cui il concetto di democrazia era ancora assai lontano.

Nonostante questo, nonostante la sotto-missione che gli abitanti di Giovo dovevano comunque osservare verso i dinasti di Königsberg, ognuno aveva la possibilità, ma soprattutto il *dovere*, di prender parte alle decisioni strettamente legate al *proprio* territorio.

Inoltre, ogni “vicino” doveva, come si è visto, concorrere con le proprie forze a far fronte ai bisogni più contingenti, senza alcuna possibilità di delegare “agli altri”.

Come si può capire da questo breve scritto, le “Carte di Regola”, pur essendo molto lontane nel tempo e nello stile dallo statuto comunale in vigore ai giorni nostri, per molti secoli hanno tutelato non solo l'organizzazione sociale ed economica della comunità di Giovo, ma anche lo stesso territorio. Il *nostro* territorio.

Quello vitivinicolo, quello urbanistico, quello boschivo e quello silvopastorale; un territorio unico, che ci è stato dato in eredità, tramandato da mani sapienti.





Parte del territorio  
del Comune di Giovo



*Ogni "vicino" doveva concorrere  
con le proprie forze a far fronte  
ai bisogni più contingenti, senza alcuna  
possibilità di delegare "agli altri"*

”



Finito di stampare  
nel mese di marzo 2019